

Delibera n. **109/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 1/4

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio del diritto di voto dei dottorandi di ricerca che si trovano all'estero per motivi di studio.			
N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 109/2014	Prot. n. 18044	UOR: UFFICIO ATTI NORMATIVI, ELETTORALE E COSTITUZIONE STRUTTURE UNIVERSITARIE

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO				X
Debora CAPOREALE	X			
Micaela DI GIACOMO				X
Piergiuseppe GABALLO	X			
Orazio CANTONI	X			
Riccardo CUPPINI	X			
Ilario FAVARETTO	X			
Graziella MAZZOLI	X			
Nicola PANICHI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Paolo PASCUCCI	X			
Piero TOFFANO	X			
Flavio VETRANO	X			
Enrico MORONI	X			
Roberta BOCCONCELLI	X			
Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Salvatore RITROVATO	X			
Carmela NICOLETTI	X			
Vincenzo POMPILIO	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Il vigente Regolamento in materia di dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.170/2013 del 28 marzo 2013, disciplina ai sensi del Decreto Ministeriale 45 dell'8 febbraio 2013 il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca istituiti presso l'Ateneo.

In particolare, il suddetto Regolamento prevede per i dottorandi di ricerca la possibilità di svolgere periodi di studio all'estero.

Sulla scorta di tale previsione normativa, il vigente Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014, ha disposto all'articolo 71, comma 12, che *"con apposito Regolamento sono disciplinate le norme che regolano il diritto di voto per coloro che sono all'estero per motivi di studio"*.

Tale disposizione è stata inserita, in via esclusiva, per le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nei Consigli di Dipartimento, con la finalità di permettere l'esercizio del diritto di voto a coloro che si trovano all'estero per motivi di studio.

L'Ufficio Atti Normativi - Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie ha elaborato la seguente proposta regolamentare che deve essere sottoposta, per l'approvazione, all'esame dei competenti organi di Ateneo.

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI DOTTORANDI DI RICERCA CHE SI TROVANO ALL'ESTERO PER MOTIVI DI STUDIO.

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del diritto di voto per i dottorandi di ricerca che si trovano all'estero per motivi di studio.

Articolo 2

Delibera n. **109/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 2/4

Oggetto

1. L'esercizio del diritto di voto è previsto, in via esclusiva, per le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nei Consigli di Dipartimento.

Articolo 3

Modalità

1. I dottorandi di ricerca che si trovano all'estero per motivi di studio possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza.
2. Il giorno successivo all'emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nei Consiglio di Dipartimento, la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di afferenza invia per posta presso il domicilio estero del dottorando il plico elettorale contenente: il provvedimento di indizione delle elezioni; la scheda elettorale; una busta già intestata ed affrancata.
3. Il dottorando può apporre sulla scheda elettorale una preferenza contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto.
4. La busta già intestata ed affrancata, contenente la scheda elettorale, deve essere spedita per posta in modo che arrivi al destinatario entro e non oltre l'orario di chiusura del seggio elettorale costituito per le suddette elezioni. Le schede pervenute successivamente al termine prefissato non potranno essere validamente scrutinate.

Articolo 4

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 5

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n.121/2014 in data 27 giugno 2014 ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta di "Regolamento per l'esercizio del diritto di voto dei dottorandi di ricerca che si trovano all'estero per motivi di studio".

Il Senato Accademico è chiamato ora ad approvare la suddetta proposta di Regolamento.

Il Senato Accademico

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 6, comma 7;

Delibera n. **109/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 3/4

- visto il Regolamento in materia di dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettoriale n.170/2013 del 28 marzo 2013;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettoriale n.57/2014 del 13 febbraio 2014, ed in particolare l'articolo 71, comma 12;
- rilevato che il suddetto Regolamento prevede, in via esclusiva, per le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nei Consigli di Dipartimento la possibilità di esercitare il diritto di voto a coloro che si trovano all'estero per motivi di studio, le cui norme devono essere disciplinate con apposito Regolamento;
- vista la proposta regolamentare presentata dall'Ufficio Atti Normativi-Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.121/2014 del 27 giugno 2014;
- considerato che nel corso della discussione sono state apportate alcune modifiche, e precisamente:
- Art. 3, comma 2: -dopo le parole "la scheda elettorale" è aggiunta la frase "*una dichiarazione da sottoscrivere attestante l'espletamento del diritto di voto*";
-dopo le parole "una busta già" sono cassate le parole "intestata ed";
-dopo la parola "affrancata" è aggiunta la frase "*indirizzata alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento e arrecante l'intestazione "elezione dei rappresentanti dei dottorandi".*"
- Art. 3, comma 4: -dopo le parole "scheda elettorale" è aggiunta la frase "*e una dichiarazione attestante l'espletamento del diritto di voto*";
-dopo le parole "suddette elezioni." è aggiunta la frase "*Sarà cura del Segretario Amministrativo del Dipartimento consegnare la busta integra al Presidente del Seggio che provvederà ad aprirla e, accertatane la regolarità, procederà all'inserimento della scheda nell'urna. La dichiarazione attestante l'espletamento del diritto di voto verrà allegata al registro dei votanti.*"
- Art. 6, comma 1: dopo la parola "Regolamento" è aggiunta la frase "*è emanato con Decreto Rettoriale ed*";
- sentito il Direttore Generale;

delibera

di approvare il "Regolamento per l'esercizio del diritto di voto dei dottorandi di ricerca che si trovano all'estero per motivi di studio" nel testo che segue:

**Regolamento per l'esercizio del diritto di voto dei dottorandi di ricerca
che si trovano all'estero per motivi di studio.**

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del diritto di voto per i dottorandi di ricerca che si trovano all'estero per motivi di studio.

Articolo 2

Oggetto

Delibera n. **109/2014** del Senato Accademico del **08/07/2014**

pag. 4/4

1. L'esercizio del diritto di voto è previsto, in via esclusiva, per le elezioni dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nei Consigli di Dipartimento.

Articolo 3

Modalità

1. I dottorandi di ricerca che si trovano all'estero per motivi di studio possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza.
2. Il giorno successivo all'emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca nei Consigli di Dipartimento, la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di afferenza invia per posta presso il domicilio estero del dottorando il plico elettorale contenente: il provvedimento di indizione delle elezioni; la scheda elettorale; una dichiarazione da sottoscrivere attestante l'espletamento del diritto di voto; una busta già affrancata indirizzata alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento e arrecante l'intestazione "elezione dei rappresentanti dei dottorandi".
3. Il dottorando può apporre sulla scheda elettorale una preferenza contrassegnando la casella accanto al nome del candidato prescelto.
4. La busta già intestata ed affrancata, contenente la scheda elettorale e una dichiarazione attestante l'espletamento del diritto di voto, deve essere spedita per posta in modo che arrivi al destinatario entro e non oltre l'orario di chiusura del seggio elettorale costituito per le suddette elezioni. Sarà cura del Segretario Amministrativo del Dipartimento consegnare la busta integra al Presidente del Seggio che provvederà ad aprirla e, accertatane la regolarità, procederà all'inserimento della scheda nell'urna. La dichiarazione attestante l'espletamento del diritto di voto verrà allegata al registro dei votanti. Le schede pervenute successivamente al termine prefissato non potranno essere validamente scrutinate.

Articolo 4

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia, allo Statuto ed ai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 5

Pubblicità

1. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.